



Prot. n. 6621/2017

Ordinanza n. 26/2017

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO, DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE DI OGNI GENERE IN BOTTIGLIE E/O CONTENITORI DI VETRO E LATTA.

Considerato che :

- 1) nel territorio di questo Comune si svolgono numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo, oltre alle feste e sagre paesane che ripercorrono usi, costumi e tradizioni, e che richiamano un numero crescente di partecipanti dai paesi limitrofi;
- 2) sussiste la necessità di garantire la pubblica incolumità e il decoro urbano, contrastando le condizioni che generano fenomeni di precarietà, anche igienica, come l'abbandono dei contenitori di vetro, barattolame;
- 3) durante le manifestazioni si registra un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati anche al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendo a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità delle persone nonché del patrimonio pubblico e privato;
- 4) a seguito della Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.06.2017, e delle successive Prefettizie, che dettano le regole imprescindibili per la prevenzione della incolumità pubblica e per la sicurezza durante tutte le pubbliche manifestazioni, sagre e feste;
- 5) il Capo della Polizia, e le Prefetture, hanno posto in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di Safety e Security, sia per quel che riguarda le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e sia per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica per individuare la migliore strategia operativa;
- 6) per quel che riguarda l'aspetto della Safety, sono competenti ad esprimere i rispettivi pareri tutti gli organismi previsti dalle norme di settore;
- 7) durante le manifestazioni pubbliche, sagre popolari, eventi, il clima di festosità e di goliardia può provocare situazioni incontrollabili, spesso (in particolare), da abuso di alcool, con successivi comportamenti che, nella maggior parte dei casi possono creare danno a persone e a cose, attraverso atti di violenza fisica, utilizzo di oggetti contundenti quali bicchieri, bottiglie in vetro, lattine e altri oggetti pericolosi;
- 8) l'abuso di alcool è, altresì, causa di episodi di inciviltà e di disturbo che crea gravi situazioni di pericolo per la tranquillità dei fruitori dei luoghi pubblici;

Ribadito che i comportamenti sino ad ora esposti, da parte di alcuni, possono sfociare in atteggiamenti e condotte violente ai danni di altri cittadini o cose pubbliche o private;

Preso atto della Circolare soprarichiamata, emessa dal Capo della Polizia e le successive Prefetture, che prevedono, per quel che riguarda la Safety, una valutazione in merito ai provvedimenti da adottare relativi al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo alla pubblica incolumità;

Vista la Circolare della Prefettura di Cagliari – Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica, prot. n. 74906/2017 del 04 Agosto 2017, “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Vista la circolare ultima della Prefettura di Cagliari datata 19.08.2017 prot. 78367/O.P. , e quelle richiamate nella stessa;

Visto l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali così modificato dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 – “Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017” recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Vista la legge 689/8

Visto la legge 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, fino a nuove disposizioni in merito, su tutto il territorio comunale, nello specifico, durante tutte le manifestazioni pubbliche, nonché in qualsiasi tipo di festa o sagra, dovranno rispettarsi le seguenti prescrizioni:

- E' vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere contenute in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte di:
 - 1) Titolari e/o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa, pubblici esercizi quali bar, ristoranti, ecc.;
 - 2) distributori automatici;
 - 3) attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta;
 - 4) circoli privati ed operatori del commercio di alimentari su aree pubbliche titolari di autorizzazioni anche in forma temporanea, di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc.;
- È vietato portare con se, consumare e/o abbandonare in luogo pubblico contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale;
- Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- I gestori di pubblici esercizi titolari di concessione di suolo pubblico non potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico;
- E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

- E' consentita la somministrazione ed il consumo delle bevande in contenitori vetro o lattine solo all'interno dei locali;
- Ai commercianti al dettaglio, anche se svolgono l'attività di vendita mediante distributori automatici, agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande ivi compresa quella svolta nei circoli privati, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati onde evitare l'accumulo oltre alla totale pulizia delle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo nonché in quelle adiacenti i locali medesimi;
- Ai commercianti di cui sopra, l'esposizione al pubblico della presente ordinanza sia all'interno che all'esterno dei locali;
- Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica;

DISPONE

- che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
- Al sig. Prefetto di Cagliari;
- Al sig. Questore di Cagliari;
- Al Comando Polizia Locale;
- Alla Stazione Carabinieri di Decimomannu;
- Alla Guardia di Finanza;

Che il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze di Polizia, vigilino sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P. saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n.689. In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Cagliari, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.



IL SINDACO
Elio Manelli